

N. R.G. 1081/2018



TRIBUNALE DI PESCARA
UFFICIO FALLIMENTI ED ESECUZIONI

La dr.ssa Domenica Capezzerà, Giudice designato nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n.1081 /2018 v.g. ad istanza di Elisabetta Piersante, visti gli atti della procedura;

visto il decreto del 16.7.2018;

letti i verbali di udienza;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.11.2018 ex *art. 12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3*;

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dalla proponente Elisabetta Piersante in data **9.5.2018** che prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato attraverso le risorse reddituali e patrimoniali della ricorrente nonché di quelle messe a disposizione da suo padre che ha prestato garanzia per la fattibilità dell'accordo ex *art. 8, comma 2, L. n. 3 del 2012* nei termini di cui alla detta proposta;

rilevato che, in sintesi, l'accordo prevede una ristrutturazione dei debiti ed una soddisfazione dei crediti da concretizzarsi esattamente come di seguito:

-messa a disposizione della somma di denaro contante pari ad euro 30.000 per la sua totale distribuzione in favore dei creditori da realizzarsi entro e non oltre 30 giorni dall' omologa dell'accordo;

-suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

-soddisfazione dei creditori suddivisi in classi, esattamente come di seguito prospettato:

-pagamento integrale dei crediti di cui alla CLASSE N. 1, e precisamente:

-in favore di Agenzia delle Entrate Sede di Pescara, pagamento integrale del credito privilegiato generale per Iva di cui all'art. 2752 c.c. (e dunque 100% di 10.284 = euro 10.284,00)

-pagamento parziale nella misura del 50% dei crediti di cui alla CLASSE N. 2, e precisamente:

-in favore di Banca del Mezzogiorno, pagamento parziale nella misura del 50% del credito privilegiato per leggi speciali (per finanziamento di natura pubblica di cui all'art. 24 comma 33 Legge 449/1997 ed all'art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998) (e dunque 50% di 12.223 = euro 6.111,50 in favore di Inps Sede di Chieti;



- pagamento parziale nella misura del 50% del credito privilegiato per contributi ex art. 2753 c.c. (e dunque 50% di 23.256 = euro 11.628,00);
- pagamento parziale nella misura del 2,5% dei crediti di cui alla CLASSE N. 3, e precisamente:
 - in favore di Banca del Mezzogiorno, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per leggi speciali (per finanziamento di natura pubblica di cui all'art. 24 comma 33 Legge 449/1997 ed all'art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998), degradato in rango chirografario (e dunque 2,5% di 6.847,50 = euro 171,18)
 - in favore di Inps Sede di Chieti, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per contributi ex art. 2753 c.c., degradato in rango chirografario (e dunque 2,5% di 15.203 = euro 380,07)
 - in favore di Inail Sede di Chieti, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per contributi ex art. 2754 c.c., degradato in rango chirografario (e dunque 2,5% di 951 = euro 23,78)
 - in favore di Agenzia Entrate Sede di Pescara, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per Iva ex art. 2752 commi 1 e 2 c.c. e per altri Tributi ex art. 2752 comma 3 c.c., degradati in rango chirografario (e dunque 2,5% di 3.709 = euro 92,72)
 - in favore di Regione Abruzzo, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per altri Tributi ex art. 2752 comma 3 c.c., degradato in rango chirografario (e dunque 2,5% di 1.043 = euro 26,07)
 - in favore di Soget Spa, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito privilegiato per altri Tributi ex art. 2752 comma 3 c.c., degradato in rango chirografario (e dunque 2,5% di 1.778 = euro 44,45)
- pagamento parziale nella misura del 2,5% dei crediti di cui alla CLASSE N. 4, e precisamente:
 - in favore di Inps Sede di Chieti, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 1.982 = euro 49,55)
 - in favore di Inail Sede di Chieti, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 106 = euro 2,65)
 - in favore di Agenzia Entrate Sede di Pescara, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 888 = euro 22,20)
 - in favore di CCIAA di Chieti, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 283 = euro 7,08)
 - in favore di Soget Spa, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 720 = euro 18,00)
 - in favore di Regione Abruzzo, pagamento parziale nella misura del 2,5% del credito chirografario (e dunque 2,5% di 37 = euro 0,92)
- pagamento parziale nella misura poco inferiore al 8% dei crediti di cui alla CLASSE N. 5, e precisamente:
 - in favore di Banca del Mezzogiorno, pagamento parziale nella misura poco inferiore del 8% del credito chirografario (e dunque 7,7% di 842 = euro 65,00)
 - in favore di Banca Intesa San Paolo Spa, pagamento parziale nella misura del 8% del credito chirografario (e dunque 7,7% di 13.921 = euro 1.072,00);



ritenuto come, in sostanza, la proposta di accordo avanzata da Elisabetta Piersante possa definirsi di tipo esdebitatorio non prevedendosi alcuna dilazione del pagamento dei debiti ma stabilendo la stessa:

- una remissione parziale dei debiti;
- un soddisfacimento dei creditori da realizzarsi entro il termine di 30 giorni dall'omologa dell'accordo;

osservato che questa Giudice deve rilevare un ulteriore possibile profilo di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi quanto alla posizione del creditore privilegiato Banca Popolare dell'Adriatico;

rilevato a tal proposito che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 1521/2013) ha affermato il principio per cui la causa concreta del concordato preventivo, ovvero la composizione della situazione di crisi del debitore, comporta l'inammissibilità dei concordati nei quali la soddisfazione dei creditori non avvenga in "tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" (espressione quest'ultima oggetto di plurime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, tra cui si segnala la tesi che equipara i "tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" al termine di sei anni di durata massima delle procedure concorsuali previsto dall'art. 2 co. 2bis L. n. 89 del 2001, c.d. Legge sull'equo indennizzo in caso di durata irragionevole del processo). Trattasi di principio generale applicabile a tutte le procedure di composizione delle crisi di insolvenza concordate tra debitore e creditori;

considerato che la proposta avanzata da Elisabetta Piersante prevede il "pagamento integrale del creditore ipotecario Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a. secondo il regolare piano di ammortamento attualmente in essere" sicché la previsione di un'esecuzione sicuramente ultrannuale della proposta si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata delle procedure di composizione della crisi;

rilevato a tal riguardo come la proposta avanzata da Elisabetta Piersante possa essere ammessa, sia pure con esclusione del creditore Banca Popolare dell'Adriatico spa e del relativo credito.

considerato infatti che la procedura di accordo di composizione della crisi prevista dalla L. n. 3 del 2012 si fonda sulla composizione concordata (tra debitore e creditori) della crisi da sovra-indebitamento, attraverso il pagamento dei crediti secondo modalità stabilite dalle parti, e che prevedono la riduzione delle pretese creditorie in senso quantitativo (riduzione degli importi pretesi dai creditori) e/o qualitativo (dilazione del pagamento dei crediti o datio in solutum). Ciò si evince dalla stessa configurazione legislativa della procedura, quale nuovo "accordo" tra le parti circa le modalità di soddisfazione dei crediti (necessariamente modificativo delle originarie condizioni di soddisfazione dei crediti, siano esse previste dalla legge o pattuite tra le parti) sottoposto all'approvazione dei creditori (in ragione della modifica peggiorativa delle precedenti condizioni di soddisfazione del credito, e salvi i c.d. limiti al voto nell'interesse del debitore, nelle ipotesi in cui il legislatore ritiene la riduzione, qualitativa ed in specie temporale, della soddisfazione del credito necessariamente sostenibile dal creditore nell'ambito dell'equo contemperamento degli interessi della parti, imponendo di conseguenza ai creditori l'accettazione della proposta);



rilevato, infatti, che l'art. 6 co. 1 primo periodo L. n. 3 del 2012 prevede "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione";

considerato che rimane estraneo alla procedura di accordo di composizione della crisi il pagamento del creditore nell'importo e secondo le modalità temporali e fattuali conformi a quelle previste all'atto del sorgere del credito. Rimane quindi estraneo alla procedura il creditore che non subisce alcuna riduzione qualitativa e quantitativa circa la soddisfazione del proprio credito. Ed invero, sul piano negoziale non si avrebbe alcuna forma di nuovo accordo circa la soddisfazione del credito (invece caratteristico della procedura), e sul piano procedurale l'eventuale partecipazione di tale creditore al voto condizionerebbe negativamente la genuinità del consenso favorevole espresso dalla maggioranza dei creditori (altro elemento fondamentale nell'ambito della procedura di accordo di composizione della crisi), trattandosi di creditore che necessariamente esprimerebbe voto favorevole;

considerato che, nel caso di specie, il pagamento di Banca Popolare dell'Adriatico spa secondo il piano di ammortamento già in essere (come indicato nella proposta avanzata da Elisabetta Piersante non comporta alcun nuovo accordo tra la Piersante e la Banca Popolare dell'Adriatico spa circa la soddisfazione del credito, e la partecipazione di Banca Popolare dell'Adriatico spa al voto (posto che si tratterebbe di creditore con prelazione ipotecaria soddisfatto oltre la moratoria annuale di cui all'art. 8 co. 4 L. n. 3 del 2012) altererebbe la genuinità della formazione del consenso della maggioranza dei crediti, posto che la medesima Banca Popolare dell'Adriatico spa, peraltro titolare del credito di entità rilevante e maggiore rispetto ai singoli creditori (Euro 37.553) esprimerebbe necessariamente un voto favorevole alla proposta;

rilevato pertanto che Banca Popolare dell'Adriatico spa deve essere esclusa dalla procedura di accordo di composizione della crisi e non dovrà tenersi conto del relativo credito ai fini del computo della maggioranza di cui all'art. 11 L. n. 3 del 2012;

considerato altresì come l'esclusione di Banca Popolare dell'Adriatico spa non comporti un pregiudizio a carico né dei creditori partecipanti alla procedura di accordo di composizione della crisi né della medesima banca Popolare dell'Adriatico s.p.a.;

rilevato invero, quanto ai creditori partecipanti alla presente procedura, che la proposta di accordo di composizione della crisi, a pena di ammissibilità, deve indicare l'elenco di tutti i creditori con indicazione dei rispettivi crediti (art. 9 co. 2 L. n. 3 del 2012) e più in generale deve ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del sovra-indebitato (art. 7 co. 2 lettera d) L. n. 3 del 2012). La presenza di creditori del sovra-indebitato che rimangono estranei alla procedura (e cioè Banca Popolare dell'Adriatico) emerge necessariamente dalla proposta di accordo. E trattasi pertanto di elemento che i creditori partecipanti all'accordo hanno potuto valutare ai fini dell'espressione del voto (senza che la formazione della maggioranza di legge sia condizionata dalla partecipazione al voto del creditore che, in realtà, non subisce alcun pregiudizio dalla proposta);



considerato inoltre quanto al creditore Banca Popolare dell'Adriatico spa, che risulta adempiuto sino ad oggi il piano di ammortamento di cui al mutuo fondiario concesso e Banca Popolare dell'Adriatico spa dispone altresì di garanzie reali (ipoteca sugli immobili di proprietà di Piersante Elisabetta) che rimangono estranee alla procedura;

ritenuto del resto che la contestazione originaria mossa dalla detta creditrice quanto a presunte rate scadute e non pagate da parte della debitrice, risulta rinunciata in data 25.10.2018 (cfr allegato n. 3 alla relazione di fattibilità dell'O.c.c.);

vista l'attestazione provvisoria dell'OCC;

visto l'esito della votazione e la conseguente relazione dell'OCC;

condivisi i rilievi svolti dall'O.C.C. circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato che ha svolto l'attività di impresa individuale per lo svolgimento dell'attività di rivendita di tappezzeria;

rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente in quanto a fronte di un reddito mensile pressoché nullo attesa la crisi in cui versa l'attività svolta sono registrabili debiti per almeno euro 104.000,00 come derivanti da residui di vari finanziamenti chirografari, da obbligazioni di natura tributaria e del mutuo ipotecario gravante sull'immobile non destinato ad essere liquidato nella presente procedura come esaustivamente detto sopra;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che la domanda è stata sottoscritta altresì dal padre della debitrice che si è obbligato a conferire proprie risorse finanziarie per assicurare l'attuabilità del piano ex art. 8 comma 2 l. 3/2012;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal Tribunale;

considerato, con riferimento all'attestazione dell'OCC di cui all'art. 7 comma 1 secondo periodo Legge 3/2012, che la proposta di accordo avanzata concretizza, di fatto, una totale inesistenza di beni sui quali possa insistere ogni causa di prelazione come attestato dal dr. **Francesco Callocchia** con funzioni di OCC che infatti ha accertato l'incapienza dei beni al soddisfacimento dei crediti muniti di causa di prelazione,



avallando contestualmente la previsione delle rispettive falcidie con conseguente loro degradazione a rango chirografario;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori né l'O.C.C. ha sottoposto a questo giudice elementi o circostanze di fatto da cui poter desumere il compimento di atti frodati delle ragioni dei creditori;

rilevato che l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano l'81,8 % dei creditori ammessi al voto; al riguardo, deve ribadirsi che ai sensi dell'art. 11, comma 2. *L. n. 3 del 2012* "I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione". Il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata. *L'art. 177, comma 3, l.f.* in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alle crisi da sovraindebitamento, dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". Inoltre il termine fissato dall' *art. 11, comma 1, della L. n. 3 del 2012* per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto " In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata" da ciò derivando la tardività dei dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto;

vista l'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano presentata in data 29.10.2018;

considerato che la domanda presentata da Piersante Elisabetta appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria -così come attestato dall'OCC ed appare fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l'attendibilità e fattibilità del piano proposto come attestato definitivamente dall'OCC;

verificata la regolarità della procedura e rilevato che il voto negativo come espresso da INPS deve ritenersi tardivo e dunque non computabile ai fini del raggiungimento della maggioranza qualificata prevista per legge;

P.Q.M.

omologa l'accordo depositato in data 9.5.2018 e proposto ai creditori da Elisabetta Piersante;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo medesimo sotto il controllo dell'OCC;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 *L. n. 3/2012*;

dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo comunicando ai creditori ogni



eventuale irregolarità;

dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data **pubblicità** con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo.

Così deciso in Pescara il 10.11.2018

La Giudice

-Domenica CAPEZZERA-





N. R.G. 1081/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

*DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO*

Il Giudice designato dr.ssa Domenica Capezzerà

letto l'accordo presentato in data 9.5.2018 da Elisabetta Piersante ai sensi della legge n. 3/2012;

letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi dr. Francesco Callocchia depositata in pari data;

rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali essendo la stessa titolare della omonima ditta Individuale Tappezzeria Piersante di Piersante Elisabetta e, come è possibile evincere dalla documentazione depositata, negli ultimi tre anni di esercizio risulta che le soglie previste dall'art. 1 l.f. non sono state mai superate;

rilevato che la ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni appare evidente in quanto a fronte di un reddito mensile pressochè nullo in considerazione della ridotta capacità reddituale legata all'esercizio dell'impresa e delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia, sono registrabili debiti per euro 47.280 aventi natura privilegiata ed € 19.705 ascrivibili al ceto chirografario, come derivanti dalle specifiche posizioni dei creditori il cui elenco è riportato a pag. 11 della domanda originaria (non dovendosi invece tener conto della debito ipotecario di cui al mutuo fondiario concesso dalla Banca Popolare dell'Adriatico per € 37.553 che la debitrice intende onorare secondo il piano di ammortamento originario);

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che la domanda è stata sottoscritta altresì dal padre della debitrice che si è obbligato a conferire proprie risorse finanziarie per assicurare l'attuabilità del piano ex art. 8 comma 2 l. 3/2012 per una somma di € 30.000;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli articoli 7,8, 9, 10 e 11 della citata legge,

FISSA

Ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 18.10.2018 **ore 13,30** innanzi al Giudice (piano terzo ala C) per la comparizione della debitrice che espressamente è invitata a comparire di persona e dei creditori;

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi nella persona del dr. Francesco Callocchia:

comunichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque almeno **40 giorni prima dell'udienza;**



versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;

dia pubblicità della proposta e del presente decreto con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

dispone altresì che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli **atti di ordinaria amministrazione** (senza autorizzazione da parte del giudice);
- per gli atti di **straordinaria amministrazione** occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

AVVISA

I creditori legittimati al voto ai sensi dell'art. 11 comma 2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta debitamente sottoscritta all'organismo di composizione della crisi nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi.

Pescara 16 luglio 2018

Il Giudice
Dr.ssa Domenica Capezzerà



Depositato in Cancelleria
il ~~09~~ **09** MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Pasquale Anzivino

TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE FALLIMENTARE / VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedura N. 1161/2016 R.V.G.

Debitore instante Piersante Elisabetta

Professionista incaricato con funzioni di O.C.C. Dott. Francesco Callocchia

RICORSO PER
PROPOSTA DI ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE 3/2012

La sottoscritta Sig.ra Piersante Elisabetta, nata a Pescara il 24 maggio 1972, residente in Pescara (PE) alla Strada Colle Marino n. 4, C.F. PRSLBT72E64G482D, in qualità di titolare della Ditta individuale Tappezzeria Piersante di Piersante Elisabetta con P. Iva 01698990684, rappresentata, giusta procura conferita ed integrante il presente atto, dall'Avv. Mastrangelo Danielle Marguerite C.F. MSTDLL62P60Z103X e dalla Dott.ssa Anna Calzolari C.F. CLZNNNA75R51E506J, le quali, ai soli fini del presente procedimento indicato in epigrafe, comunicano di essere domiciliati presso lo Studio del Dott. Francesco Callocchia sito in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153, recapiti telefonici 085/9432264 – 329/4067082, e di voler ricevere ogni eventuale pertinente comunicazione al seguente indirizzo Pec francesco.callocchia@odcecpescara.it

PREMESSO CHE

- manifestava l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012, ed allo scopo ha fatto istanza al Tribunale di Pescara per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di OCC;
- con decreto del 30/06/2016 si nominava il Dott. Francesco Callocchia con Studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153 quale professionista incaricato con funzioni di OCC (Doc. 1);
- il Dott. Francesco Callocchia formalizzava l'accettazione della suddetta nomina (Doc. 2);
- è intenzione del ricorrente avanzare proposta di accordo ex art. 9 Legge 3/2012 al fine di superare la stessa crisi da sovraindebitamento in cui versa;

SEGNALANDO BREVEMENTE QUANTO SEGUE

Presupposti di ammissibilità

- la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che ormai determina la rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- la ricorrente può definirsi debitore non soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012;